


# ALLEGATO 1E

## PIANTA PIANO TERRA




Superficie lorda piano:	mq 206
Superficie netta piano:	mq 172,8
Altezza piano:	m 3,09

Scala 1:100

**COMUNE DI MASSA**  
**Campo Sportivo Marina Centro**

Via Casola, 54100 Massa



Sovrapposizione RU:  
VS - Verde pubblico e privato per il gioco e lo sport (art.128)

Scala 1:1000

4. *Disposizioni specifiche per le sub categorie di standard AIC.cu e AIC.so.* All'interno dei locali di proprietà pubblica destinati alle sub categorie di standard considerate, in caso di eccedenza delle dotazioni di spazio rispetto ai fabbisogni minimi previsti dal RU, possono essere inseriti servizi privati alle persone di tipo complementare e compatibile appartenenti alla categoria del commercio C.02.02 di cui all'Art. 5 della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

5. *Disposizioni specifiche per le sub categorie di standard AIC.as e AIC.sa.* All'interno dei locali di proprietà pubblica destinati alle sub categorie di standard considerate, in caso di eccedenza delle dotazioni di spazio rispetto ai fabbisogni minimi previsti dal RU, possono essere inseriti servizi privati alle persone di tipo complementare e compatibile appartenenti alla categoria del commercio c.02.03 di cui all'Art. 5 della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

6. *Disposizioni specifiche per le sub categorie di standard AIC.sp.* Gli interventi di adeguamento funzionale comportanti aumento delle altezze e/o delle dimensioni planimetriche delle attrezzature per il gioco e lo sport devono essere eseguiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e con riferimento ai parametri indicati dal CONI per le varie tipologie di attività sportiva, fermo restando il limite di SC come stabilito nella precedente tabella per gli interventi di *Add.a) e b)*.

7. *Disposizioni specifiche per le aree cimiteriali (AIC.re) e rispettive fasce di rispetto.* All'interno delle aree cimiteriali esistenti sono consentiti gli interventi di adeguamento e/o di ampliamento dell'insediamento cimiteriale o inserimento di nuove dotazioni (quali il forno crematorio) sulla base di interventi riservati all'Amm./ne Comunale in riferimento alle modalità di intervento di cui al comma 3. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale e ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico, e di servizio e supporto alla struttura cimiteriale:

- installazione di chioschi e di serre, sia fisse che temporanee appoggiate o incernierate su basamento idoneo alla struttura da supportare, a servizio del cimitero, per la vendita dei fiori e prodotti inerenti le funzioni cimiteriali. Tali manufatti dovranno essere finalizzati alla produzione, conservazione, commercializzazione e vendita dei fiori, e dei prodotti collegati a tale attività come vasi, concimi e simili. Le superfici coperte dei chioschi e delle serre complessivamente non potranno eccedere il 30% della superficie del lotto di riferimento. Il chiosco, non potrà comunque eccedere 45 mq di SE incrementabili fino a ulteriori 10 mq per servizi igienici e spogliatoio del personale addetto;
- parcheggi pubblici e aree verdi (sia pubbliche che private) a servizio del cimitero;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- interventi per la riduzione del rischio idraulico;
- opere di adeguamento stradale;
- reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;
- sui fabbricati esistenti, sono ammessi gli interventi edilizi consentiti dalle vigenti leggi e dalle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

8. *Interventi ammessi per le AIC di progetto.* Il RU non prevede nuove aree AIC esterne agli Ambiti di intervento. Le AIC interne ai singoli Ambiti di intervento sono normate dalle rispettive schede progetto.

#### **Art. 128. Verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sport**

1. Ferme le quantità minime stabilite dall'Art. 123, le aree a standard di verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport includono aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, destinate a parco, allo svolgimento di attività sportive, competitive e non competitive, alla ricreazione, al riposo e/o ad altre attività legate al tempo libero, individuate nelle tavole di progetto del RU con apposito segno grafico e relativa sigla secondo quanto specificato nel comma 3.

2. Fra le aree a standard di verde pubblico attrezzato a parco il RU include i parchi fluviali e i parchi urbani le cui dotazioni naturalistiche, ambientali e/o storico/culturali costituiscono, per estensione, ricchezza e rappresentatività, una risorsa di particolare valore e un contributo specifico al rafforzamento dell'immagine identitaria del territorio comunale.

3. Le aree a standard disciplinate dal presente articolo sono pertanto distinte in tre diverse tipologie:

- aree a verde pubblico e/o a verde privato di uso pubblico, attrezzate per il gioco e lo sport, identificate sulle tavole di RU dalla sigla VS, quelle esistenti, e dalla sigla VSp quelle di progetto; sono aree per lo sport che si connotano come un spazio di verde urbano naturale: spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
- aree a verde pubblico e/o a verde privato di uso pubblico attrezzato a parco identificate sulle tavole di RU dalla sigla VP, quelle esistenti, e dalla sigla VPp quelle di progetto;
- parchi fluviali e parchi urbani, identificati sulle tavole di RU con la rispettiva dicitura Parco fluviale o Parco urbano.

4. Le possibilità di intervento nelle diverse tipologie di aree a standard di cui al comma 3 sono disciplinate come da tabella seguente:

Aree VS e VSp	<p>- Interventi di nuova costruzione</p> <p>- All'interno delle aree VS e VSp è consentita la realizzazione di ogni tipo di attrezzatura per il gioco e lo sport, anche competitiva (piste di atletica, quali pista di pattinaggio, bocciodromo, piscina, campi da tennis, campi per la pallavolo, campi da calcio, ecc.) e relative costruzioni accessorie (quali tribune, spogliatoi, servizi igienici, locali di servizio ecc). Gli edifici di servizio devono rispettare i seguenti parametri:                  Sc massima pari al 10% della superficie territoriale (St) dell'area standard e comunque non superiore a 800 mq;                  altezza massima per edifici di servizio non superiore a 3,5 m;                  è ammessa la copertura degli impianti sportivi con strutture mobili a carattere stagionale e con distanza dalle strade pubbliche e dai confini maggiore di 1,5 volte l'altezza massima della copertura;                  gli interventi edilizi devono essere realizzati preferibilmente in legno o materiali ecocompatibili; garantire la autonomia energetica; garantire il rispetto delle distanze dalle strade pubbliche, dai confini e pareti finestrate stabilite per gli interventi di edilizia residenziale nei tessuti di appartenenza dell'area standard oggetto dell'intervento.                  Interventi sugli edifici esistenti.                  Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 124, comma 6, sugli edifici e le strutture di servizio esistenti sono ammessi interventi di <i>Add. tipo a) e tipo.b)</i>, <i>Sost.</i> solo se non eccedenti i parametri stabiliti per le nuove costruzioni di cui al primo alinea. Nelle aree a pericolosità idraulica, negli interventi sugli edifici esistenti, è ammesso realizzare la quota del solaio ad altezza strettamente necessaria alla messa in sicurezza idraulica del fabbricato.                  Disposizioni comuni.                  - Per interventi di nuova costruzione o di recupero degli edifici esistenti che richiedano il superamento delle dimensioni precedentemente indicate, compresa la copertura fissa degli impianti sportivi anche ai fini della conformità degli impianti alle norme del CONI, è richiesta la redazione di un PA.</p>
Aree VP e VPp	<p>- Interventi di nuova costruzione</p> <p>- E' ammessa la realizzazione di modesti interventi edilizi (punti di ristoro, depositi per le attività e/o il materiale di servizio, servizi igienici pubblici, attrezzature tecnologiche, ecc.) con altezza non superiore a 3,5 m, in legno o materiali ecocompatibili, pavimentazione sospesa dal suolo, SC massima non superiore ai seguenti valori:                  50 mq di SC complessiva per piccole aree a verde pubblico attrezzato di St non superiore a 2000 mq;                  per aree a verde pubblico attrezzato di superficie territoriale superiore a 2000 mq, SC complessiva di 50 mq integrabili di una quota pari al 5% della superficie dell'area eccedente i 2000 mq fino ad una SC massima totale di 200 mq realizzabili anche in corpi separati;                  i nuovi interventi devono rispettare le distanze dalle strade pubbliche, dai confini e dagli edifici stabilite per gli interventi di edilizia residenziale nei tessuti di appartenenza dell'area standard oggetto dell'intervento.                  - Interventi sugli edifici esistenti.                  Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 124, comma 6, sugli edifici e le strutture di servizio esistenti sono ammessi interventi di <i>Add.tipo a) e tipo b)</i>, <i>Sost.</i> solo se non eccedenti i parametri stabiliti per le nuove costruzioni. Nelle aree a pericolosità idraulica, negli interventi sugli edifici esistenti, è ammesso realizzare la quota del solaio ad altezza strettamente necessaria alla messa in sicurezza idraulica del fabbricato.</p>
Parchi fluviali	<p>- Il RU identifica sulle tavole progettuali i seguenti Parchi fluviali: Parco fluviale del Brugiano,</p>



